



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 29 settembre 2025 n.13

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.35 adottata nella seduta del 16 settembre 2025;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO 29 MARZO 2024 N.12 “QUALIFICAZIONE
AMBIENTALE E TECNICA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DI
RECUPERO (FRESATO) PROVENIENTE DALLA DEMOLIZIONE DI
PAVIMENTAZIONI STRADALI”**

Art 1

(Modifica dell'articolo 7 del Regolamento 29 marzo 2024 n.12)

1. Il comma 2, dell'articolo 7 del Regolamento 29 marzo 2024 n.12 è così modificato:
- “2. La verifica di rispondenza dei requisiti di cui all'Allegato A è effettuata dall'UO Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (di seguito brevemente UPAV) sulla base della documentazione prodotta dalla parte interessata contenente i risultati delle prove di qualificazione ambientale ottenuti da un laboratorio accreditato oppure dalla parte interessata stessa, Stazione Appaltante o impresa esecutrice, qualora si avvalga della facoltà di presentare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 8, comma 8 bis.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 8 del Regolamento n.12/2024)

1. La rubrica dell'articolo 8 del Regolamento n.12/2024 è così sostituita:
“(Certificato verde e dichiarazione)”.
2. Dopo il comma 8, dell'articolo 8 del Regolamento n.12/2024 sono aggiunti i seguenti commi 8 bis, 8 ter e 8 quater:
“8 bis. La Stazione Appaltante o l'impresa esecutrice, in luogo della richiesta di certificato verde di cui ai commi 3 e 4, può produrre una dichiarazione, redatta sulla base del modello di cui all'Allegato C-bis, che deve essere trasmessa all'UPAV.
8 ter. L'UPAV esegue i controlli in merito alle dichiarazioni ricevute ed in caso di esito negativo invia comunicazione relativa alla non conformità del materiale.
8 quater. La dichiarazione ha validità pari a ventiquattro mesi dalla data di presentazione all'UPAV.”.

Art. 3

(Modifica dell'articolo 10 del Regolamento n.12/2024)

1. La lettera a), del comma 1, dell'articolo 10 del Regolamento n.12/2024 è così modificata:
“a) certificato verde o dichiarazione;”.

Art. 4

(Modifica dell'Allegato A al Regolamento n.12/2024)

1. L'Allegato A al Regolamento n.12/2024 è sostituito dall'Allegato A al presente regolamento.

Art. 5

(Modifica dell'Allegato B al Regolamento n.12/2024)

1. La lettera b), del punto 2, dell'Allegato B al Regolamento n.12/2024 è così sostituita:

“b) prima della movimentazione dal cantiere, post demolizione, oppure dopo la movimentazione dal cantiere (Prospetto B.2)

MODALITA'	FREQUENZA	PROCEDURA
Selettiva	ogni 3.000 mc* e comunque almeno 3 campioni a cumulo	UNI 10802
NON selettiva	ogni 2.000 mc* e comunque almeno 3 campioni a cumulo	
* di conglomerato bituminoso demolito e stoccato provvisoriamente in cantiere (post demolizione) o demolito da pavimentazione esistente e stoccato in idoneo impianto di trattamento rifiuti		

Prospetto B.2 – Modalità di campionamento e frequenze per la qualificazione ambientale del conglomerato bituminoso da demolizione prima della movimentazione dal cantiere (post demolizione) oppure dopo la movimentazione dal cantiere.”.

Art. 6

(Introduzione dell'Allegato C-bis al Regolamento n.12/2024)

1. Dopo l'Allegato C al Regolamento n.12/2024 è aggiunto l'Allegato C-bis, che corrisponde all'Allegato B del presente regolamento.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 settembre 2025/1725 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

“ALLEGATO A al Regolamento n.12/2024

Requisiti di qualificazione ambientale del conglomerato bituminoso di recupero

Art. 1

(Prove e requisiti ambientali)

1. Il presente Allegato A definisce le prove e i relativi requisiti ambientali che il conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere) deve soddisfare per assumere la qualifica di conglomerato bituminoso di recupero:

- a) controllo visivo;
- b) verifica di amianto e I.P.A.;
- c) test di cessione;
- d) verifica di presenza di materie estranee;

Art 2

(Controllo visivo)

1. Per controllo visivo si intende il controllo atto a verificare l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso e da effettuare sul conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere).

2. La Stazione Appaltante o l'impresa esecutrice nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), oppure l'impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), provvede ad effettuare il controllo visivo, dove per «controllo visivo» si intende il controllo dei rifiuti con codice EER 17.03.02 che investe tutte le parti del lotto ed impiega le capacità sensoriali umane o qualsiasi apparecchiatura non specializzata.

Art. 3

(Verifica di amianto e I.P.A.)

1. Per verifica di amianto e I.P.A. si intende il controllo atto a verificare il rispetto dei limiti di concentrazione di amianto e I.P.A. e da effettuare sul conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere).

2. La Stazione Appaltante o l'impresa esecutrice, nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), oppure l'impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), affida ad un laboratorio certificato la verifica delle concentrazioni di cui al Prospetto A.1, su un campione prelevato secondo le modalità di cui all'Allegato B.

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	REQUISITI Limite Massimo di Concentrazione Ammissibile
Amianto	mg/kg	1000*
Sommatoria IPA	mg/kg	100

*Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrazione a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

Prospetto A.1 – Amianto e I.P.A.: parametri di prova e requisiti

Art. 4
(Test di cessione)

1. Per test di cessione si intende il controllo atto a verificare il rispetto dei limiti di concentrazione delle sostanze chimiche di cui al Prospetto A.2 e da effettuare sul conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere).
2. La Stazione Appaltante o l'impresa esecutrice, nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), oppure l'impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), affida ad un laboratorio certificato la verifica delle concentrazioni di cui al Prospetto A.2, su un campione prelevato secondo le modalità di cui all'Allegato B.
3. La preparazione del campione ai fini della esecuzione del test di cessione secondo il metodo riportato in appendice A alla norma UNI 10802, ovvero secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 12457-2.

PARAMETRO	UNITA' DI MISURA	REQUISITI Limite Massimo di Concentrazione Ammissibile
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Solfati	mg/l	250
Cloruri	mg/l	100
Cianuri	mg/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	µg/l	10
Cobalto	µg/l	250
Nichel	µg/l	10
Vanadio	µg/l	250
Arsenico	µg/l	50
Cadmio	µg/l	5
Cromo totale	µg/l	50
Piombo	µg/l	50
Selenio	µg/l	10
Mercurio	µg/l	1
COD	mg/l	30

Prospetto A.2 – Test di cessione: parametri di prova e requisiti

Art. 5
(Verifica di presenza di materie estranee)

1. Per verifica di presenza di materie estranee si intende il controllo atto a verificare la presenza di materie estranee da effettuare sul conglomerato bituminoso da demolizione (rimosso o da rimuovere).
2. La Stazione Appaltante o l'impresa esecutrice, nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), oppure l'impianto autorizzato al trattamento rifiuti, nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), affida ad un laboratorio certificato la verifica il rispetto del limite massimo di contenuto di materie estranee pari all'1 per cento in massa.”.

"ALLEGATO C-bis al Regolamento n.12/2024

Dichiarazione

(fac-simile)

DICHIARAZIONE			
CONGLOMERATO BITUMINOSO DI RECUPERO			
Regolamento N. _____/2024 Repubblica di San Marino			
¹PROVENIENZA DEL CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONE			
SEZ. 1 - Identificazione del sito di demolizione** (articolo 6, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), Regolamento N./2024)			
Tipo di strada*: <input type="checkbox"/> scorrimento <input type="checkbox"/> collegamento <input type="checkbox"/> locale <input type="checkbox"/> ciclopedonale <input type="checkbox"/> altro (specificare)			
Identificativo strada (via/piazza, ecc.):			
Progressiva iniziale: chilometrica: Coord. GPS:	Progressiva iniziale: chilometrica: Coord. GPS:	Larghezza sezione trasversale demolita (m, seconda cifra decimale):	Quantità (m ³ , prima cifra decimale):
Tipo di demolizione*: <input type="checkbox"/> Selettiva: <input type="checkbox"/> Non selettiva			
Strato della pavimentazione***: <input type="checkbox"/> base <input type="checkbox"/> collegamento <input type="checkbox"/> usura <input type="checkbox"/> usura drenante <input type="checkbox"/> altro:			
Modalità di esecuzione delle prove di qualificazione ambientale*: <input type="checkbox"/> ante demolizione <input type="checkbox"/> post demolizione			
SEZ. 2 - Identificazione dell'impianto di trattamento rifiuti (articolo 6, comma 1, lettera b) Regolamento N./2024)			
Nome:	Cognome:	Nato a:	In qualità di:
Ragione sociale:	Indirizzo:	COE.:	Posta elettronica
LABORATORIO PROVE DI QUALIFICAZIONE AMBIENTALE			
Anagrafica			
Nome:	Cognome:	Nato a:	In qualità di:
Ragione sociale:	Indirizzo:	COE	Posta elettronica

Riferimenti del Rapporto di Prova			
Identificativo rapporto di prova:	Data di emissione:	Nominativo del Responsabile:	
.....	
.	
<p>¹ Scegliere SOLO una tra SEZ. 1 o SEZ. 2 *scegliere una tra le opzioni disponibili **per tratti saltuari di demolizione, ripetere per ogni singolo tratto *** scegliere una tra le opzioni disponibili per demolizione selettiva; scegliere tra più opzioni tra quelle disponibili per demolizione non selettiva</p>			
Il sottoscritto			
Nome:	Cognome:	Nato a:	In qualità di:
.....
.....
Ragione sociale:	Indirizzo:	COE.:	Posta elettronica
.....
.....
<p>Consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell'articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell'articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>la rispondenza ai requisiti di qualificazione ambientale del conglomerato bituminoso di recupero</p>			
Luogo e data:			
Firma:			